



**Ministero**

**per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia



SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E  
PAESAGGISTICI  
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 - TRIESTE  
Tel. +39 040 4527511 Fax +39 040 43634  
e-mail: sbap-fvg@beniculturali.it

Trieste... 3 GIU. 2013

Alla REGIONE AUTONOMA  
Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Ambiente Energia  
E Politiche per la Montagna  
Servizio Tutela beni Paesaggistici  
Via Giulia, 75/1 – 34126 TRIESTE

 A Tutti i COMUNI del  
Friuli Venezia Giulia  
LORO SEDI

Prot. n. 7804/34.01.10.

**OGGETTO:** Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 149. Procedimenti per interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi del combinato disposto dell'allegato tecnico dell'Accordo Regione Autonoma F.V.G. e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25.11.2009 e dell'art. 4, c. 6 del D.P.R. 139/2010 a norma dell'art. 146, c.9, del D. Lgs. 42/2004. Comunicazioni.

E per conoscenza:

Al Capo Gabinetto del Ministro  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Capo Ufficio Legislativo  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Direttore del Segretario Generale  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Direttore della Direzione Generale  
Per l'Organizzazione, gli Affari Generali,  
l'Innovazione, il Bilancio e il Personale  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Direttore della Direzione Generale  
Per il Paesaggio, le Belle Arti e  
l'Arte Contemporanea  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA

Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici del FVG  
Arch. Giangiacomo MARTINES  
Piazza della Libertà, n. 7  
34135 TRIESTE

AII' AVVOCATURA DISTRETTUALE  
di Trieste  
Piazza Dalmazia, n. 3  
34132 TRIESTE

Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza, relativamente al parere di competenza sui procedimenti di tutela paesaggistica istruiti da codeste Amm.ni Comunali, richiamata la propria nota prot. n. 13834 del 31.12.2012 inoltrata a codesti Comuni in ordine alla documentazione da fornire per le istanze indicate in oggetto della quale in questa sede si conferma per intero il contenuto, ispirata da principi di efficacia, efficienza e rapidità dell'azione amministrativa nonché di leale e reciproca collaborazione che governa fra Pubbliche Amministrazioni, al fine di evitare inutili aggravii di carichi di lavoro ed allo scopo di evitare l'appesantimento dei procedimenti medesimi nei confronti dell'Utenza in genere, ritiene doveroso richiamare all'attenzione di codeste Amministrazioni Comunali, il contenuto disposto dall' art. 149 del D. Lgs. n. 142/2004 che testualmente recita:

***“ Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione***

*1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:*

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;*
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera a), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.”*

Nello specifico, a maggior incisivo chiarimento, è intervenuto l' Accordo tra Regione Autonoma F.V.G. e Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del 25.11.2009 (*pubblicato sul B.U.R. FVG n. 47 del 25 novembre 2009*) che, nell'Allegato Tecnico, all'art. 3, 3.1 e 3.2, contempla gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica che di seguito, ad ogni buon fine, si riportano:



**Articolo 3**  
**Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica**

**3.1 - Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del codice**

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera a) del Codice non è richiesta l'autorizzazione per i seguenti interventi:

1. scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico;
2. scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
3. interventi di interrimento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone già urbanizzate e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
4. opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
5. elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapetonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabigiclette e simili) da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico);
6. interventi puntuali volti alla eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici o di uso pubblico (quali ad esempio scivoli, rampe, meccanismi di servo assistenza, segnalazioni tattili per ipovedenti);
7. segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
8. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all'art. 34 della LR 16/2008;
9. gli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua, dichiarati tali dalla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici o dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione, comprendenti i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti negli alvei, finalizzati a mantenere in efficienza le sezioni dell'alveo attivo, le sponde e le opere idrauliche esistenti, che non comportino modifiche delle isole vegetate, alle formazioni vegetali ripariali o alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua;
10. gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso (turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera b) del Codice non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

11. gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata



dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>> di cui all'art. 19 della LR. 24/1996 e successive modifiche e integrazioni.

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera c) del Codice non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

12. le operazioni ammesse ai sensi del regolamento forestale DPR n. 12 febbraio 2003 n. 032/Pres attinenti al taglio culturale del bosco, al taglio di diradamento, all'awiamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari, - da specificare con l'ispettorato;
13. taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolati come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell' art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

### 3.2 - Elenco delle opere minori di carattere temporaneo

Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione:

1. affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi;
2. affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata che va da quindici giorni prima a due giorni dopo all'evento a cui si riferiscono;
3. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml.) e di durata inferiore ad una settimana;
4. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml.) e di durata inferiore a un mese;
5. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di piccole dimensioni (superficie coperta inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;
6. strutture stagionali facilmente amovibili da collocarsi sul demanio turistico-ricreativo secondo le disposizioni e gli standard forniti dall'autorità concedente e di durata inferiore a sei mesi;
7. occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
8. strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore e quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili;
9. recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.



Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti non devono comportare, neanche indirettamente, opere di fondazione, opere di sbancamento o eliminazione della vegetazione esistente, ovvero modifiche permanenti allo stato dei luoghi o delle cose.

I termini sopra indicati, fatta eccezione per il punto 9, sono quelli indicati nelle autorizzazioni amministrative relative alla specifica attività e non comprendono i tempi strettamente necessari per l'installazione dei manufatti.

Nel caso di rinnovi o proroghe dei termini indicati nelle autorizzazioni amministrative tali da eccedere i limiti temporali previsti dal presente articolo per l'intervento dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 includono anche gli eventuali messaggi pubblicitari sugli stessi riportati.

Pertanto, premesso tutto quanto sopra riportato, fermo restando le categorie che necessitano della prescritta autorizzazione ex art. 21 afferente agli immobili rientranti nella fattispecie del Titolo II del Codice (*Beni Monumentali*), per gli interventi rientranti nella fattispecie del Titolo III del Codice (*Beni Paesaggistici*) di cui alla prescritta autorizzazione ex art. 146 del richiamato D. Lgs. n. 42/2004, si invitano codeste Amm.ni Comunali a volersi scrupolosamente attenere alle indicazioni contemplate dal citato Allegato tecnico art. 3, 3.1 e 3.2 del richiamato Accordo ove sono elencati gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, evitando, anche attraverso la Commissione Comunale per il Paesaggio Urbano, ove istituita, di trasmetterle a questa Soprintendenza.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cui la presente è parimente indirizzata, quale Ente sottoscrittrice del succitato Accordo, è invitata come Ente Delegato in materia di autorizzazione paesaggistica ed Ente sub-delegante agli Enti sottoposti, di impartire ogni utile indicazione ed assicurazione per l'attuazione della presente con riferimento alle disposizioni cui all'art. 58 ed all'art. 60 della L.R. n. 5/2007 e relativo Regolamento Regionale di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. 0149/Pres e.

Ciò posto, questa Soprintendenza, dalla data di ricezione della presente, qualora i procedimenti di autorizzazione paesaggistica trasmessi per il prescritto parere vincolante di competenza dovessero rientrare nella casistica sopra menzionata ed elencata, saranno dichiarati improcedibili e pertanto saranno restituiti a codeste Amministrazioni Comunali per manifesta improcedibilità, declinando ogni responsabilità, nei confronti di terzi.

Si rimane in attesa di assicurazione e adempimento.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Maria Giulia PICCHIONE

MGP/vf